

Dr. GIAN MARIA SOUDAZ

Notario

Via Siccardi, 6 - Tel. (01125) 48459
10015 IVREA (TO)



1

N. 40.176/15.326-----

-----Atto costitutivo dell'associazione:-----

-----"Associazione Archivio Storico Olivetti"-----

-----con sede in Ivrea.-----

-----Repubblica Italiana-----

L'anno millenovecentonovantotto-----

il giorno dodici del mese di marzo-----

-----12 marzo 1998-----

in Ivrea e nell'edificio denominato Villa Casana

sito in via Miniere, 35;-----

davanti a me Gian Maria Soudaz, notaio in Ivrea,

iscritto nel Collegio Notarile di Ivrea;-----

senza l'assistenza dei testimoni per concorde ri-

nuncia fatta con il mio consenso dai componenti;---

si sono costituiti, nelle persone dei loro rappre-

sentanti sotto nominati, gli Enti di nazionalità

italiana:-----

1°) "OLIVETTI S.p.A." con sede in Ivrea (TO),

Via Jervis n. 77, Codice Fiscale e Partita I.V.A.

00488410010, capitale lire 2.687.436.531.000 versa-

to, iscritta presso il Registro Imprese di Torino

(già Registro Società presso la Cancelleria del

Tribunale di Ivrea) col n. 158,-----

rappresentata dal suo legale rappresentante, Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione, avvocato

REGISTRATO

a Ivrea

il 31/03/1998

N. 601

Serie I Mod. /

Esatte L. 250.000

Fede: De JUDICIBUS



Antonio Tesone, nato ad Ancona il 20 luglio 1923,

domiciliato per la carica presso la Società stessa;

2°) "Associazione Spille d'Oro Olivetti", con sede in Ivrea,

codice fiscale: 93004870015;

rappresentata legalmente a' sensi dello statuto dal

Presidente del Consiglio Direttivo signor Mario

Cagliaris, nato a Savigliano il 15 dicembre 1927,

domiciliato per la carica presso l'Associazione

stessa, agente in questo atto in esecuzione della

deliberazione del Consiglio Direttivo in data 12

febbraio 1998 nonchè della deliberazione dell'As-

semblea Ordinaria degli Associati in data 26 feb-

braio 1998;

3°) ---"COMUNE---DI---IVREA", codice fiscale:

00519320014;

rappresentato organicamente dal Dirigente, a' sensi

dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e

come consentito dallo Statuto Comunale vigente,

signor dr. Giovanni Franchino, nato a Susa il 24

novembre 1957, il quale agisce in questo atto, in

detta sua qualità, in esecuzione della deliberazio-

ne del Consiglio Comunale n. 119 del 19 dicembre

1997, debitamente pubblicata e divenuta esecutiva;-



4°) "PROVINCIA DI TORINO",-----

codice fiscale e partita I.V.A.: 00791170012;-----

rappresentato dal dr. Valter Giuliano, nato a Bru-

zolo il 9 novembre 1955, Assessore alle Risorse

Naturali e Culturali, delegato e agente in questo

atto in forza della deliberazione della Giunta Pro-

vinciale n. 29.219/98 del 20 febbraio 1998, ratifi-

cata da deliberazione del Consiglio Provinciale del

3 marzo 1998, n. 342-29219;-----

5°) "COMPAGNIA DI SAN PAOLO", con sede in Tori-

no, Corso Vittorio Emanuele II, n. 75; codice fi-

scale: 00772450011;-----

rappresentata dal suo procuratore speciale dr. Al-

fonso Iozzo, nato a Torre di Ruggiero il 31 agosto

1942, Segretario Generale dell'Ente, domiciliato

per la procura presso l'Ente medesimo, tale nomina-

to e incaricato di questo atto in forza di atto di

procura a rogito Antonio Maria Marocco, notaio in

Torino, in data 12 marzo 1998, n. 133.386 di reper-

torio, che in originale si allega al presente atto

sotto la lettera "A".-----

Tali componenti, della cui identità personale io

notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il pre-

sente atto con il quale, nelle loro anzidette qua-

lità di rappresentanti, convengono:-----




Antonio Maria Marocco
notaio


1°) tra la Società "Olivetti S.p.A.", la "Associazione Spille d'Oro Olivetti", il "Comune di Ivrea" e la "Provincia di Torino" e la Compagnia di San Paolo, è costituita l'Associazione denominata "Associazione Archivio Storico Olivetti".-----

2°) L'Associazione ha sede in Ivrea.-----

3°) L'Associazione "Associazione Archivio Storico Olivetti", apolitica, aconfessionale e senza finalità di lucro, ha per scopo il recupero, la conservazione, lo studio, la promozione e la valorizzazione della Storia della Società Olivetti, a partire dalla fondazione, mediante la raccolta e l'archiviazione di qualunque tipo di prodotti Olivetti e di documentazione - atti, carteggi, epistolari, libri, giornali, riviste, disegni, fotografie, filmati, audiovisivi, materiale didattico, pubblicità - concernente la Società nonché la Famiglia Olivetti e il Movimento Comunità, in quanto attinente alla vita della Società, e, comunque, qualsiasi soggetto, pubblico o privato, persona fisica o giuridica, che in qualsiasi modo abbia intersecato la storia della Società stessa.-----

Per il conseguimento del suo scopo, l'Associazione gestirà un archivio documenti, potrà organizzare mostre, convegni e incontri di studio, curare





l'edizione di pubblicazioni cartacee e multimedia-
li, istituire premi e concorsi, finanziare borse di
studio nonchè studi di fattibilità per un Museo
Attivo Olivetti.-----

L'Associazione potrà inoltre compiere tutti gli
atti e concludere tutte le operazioni contrattuali
di qualsiasi natura ritenuti necessari ed utili
alla realizzazione dello scopo sociale.-----


4°) L'Associazione ha durata di anni trenta a
far tempo da questo atto costitutivo.-----

5°) L'Associazione è retta dallo Statuto che,
previa lettura da me datane, firmato dai comparenti
e da me notaio, si allega sotto "B" al presente
atto e ne forma parte integrante e sostanziale.-----


6°) Il primo Consiglio Direttivo e il primo Col-
legio dei Revisori dei Conti verranno nominati dal-
la prima assemblea, che le parti autoconvocano, a
tale fine, per oggi, in questo stesso luogo, in
immediata successione alla firma del presente atto
costitutivo.-----

7°) Le spese di costituzione sono a carico del-
l'Associazione.-----

Ometto la lettura dell' allegato "A" per dispen-
sa avutane dai comparenti, mentre dell'allegato "B"
(Statuto) ho già dato lettura nel corso dell'atto.-



*per la lettura
notaio*



6

Richiesto, io notaio ho ricevuto questo atto che
leggo ai comparenti, i quali lo approvano.-----

In parte-dattiloscritto, a' sensi di legge, da
persona di mia fiducia e in parte manoscritto da
me,---occupa,---di---due fogli impiegati, pagine
sei e quanto contenuto nella settima.-----

In originale firmati-----

Antonio Tesone-----


Mario Cagliaris-----

Giovanni Franchino-----

Valter Giuliano-----

Alfonso Iozzo-----

GIAN MARIA SOUDAZ NOTAIO-----



7

REPERTORIO numero 133386



REPUBLICA ITALIANA

PROCURA SPECIALE

Il dodici marzo millenovecentonovantotto.

(12-03-1998)

Allegato "A" all'atto N° 15.326

In Torino, nel mio studio al piano primo della casa di Corso

di raccolta

Re Umberto n.8.

Avanti me dottor ANTONIO MARIA MAROCCO,

Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti

Riuniti di Torino e Pinerolo,

senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta-

ne dal comparente col mio consenso a mente di legge:

è personalmente comparso il signor:

= MERLINI dott. Giovanni, nato a Roma il 29 maggio 1929, do-

miciliato per la carica in Torino, corso Vittorio Emanuele II

n. 75, imprenditore,

il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nel-

la sua qualità di Presidente e legale rappresentante della

"COMPAGNIA DI SAN PAOLO", con sede in Torino, corso Vittorio

Emanuele II n. 75, codice fiscale 00772450011,

con i poteri per quanto infra, come dichiara e garantisce; -

della cui identità personale io notaio sono certo, il quale

con il presente atto nomina e costituisce quale procuratore

speciale, e per quanto infra generale, della "COMPAGNIA DI


SAN PAOLO" il signor:



- IOZZO Alfonso, nato a Torre di Ruggiero (CZ) il 31 agosto 1942, residente a Torino, via Chambery n. 4/C, Segretario Generale dell'Ente, _____
affinchè in sua vece e luogo ed in nome e per conto del suddetto Ente possa intervenire nell'atto di costituzione dell'associazione denominata "ASSOCIAZIONE ARCHIVIO STORICO OLIVETTI", con sede in Ivrea (TO), senza fini di lucro, avente per scopo il recupero, la conservazione, lo studio, la promozione e la valorizzazione della storia della Società Olivetti, a partire dalla fondazione, mediante la raccolta e l'archiviazione di qualunque tipo di prodotti Olivetti e di documentazione - atti, carteggi, epistolari, libri, giornali, riviste, disegni, fotografie, filmati, audiovisivi, materiale didattico, pubblicità - concernente la Società, nonchè la Famiglia Olivetti e il Movimento Comunità, in quanto attinenti alla vita della Società e, comunque, qualsiasi soggetto pubblico o privato, persona fisica o giuridica che in qualsiasi modo abbia intersecato la storia della Società stessa.

Per il conseguimento del suo scopo l'Associazione gestirà un archivio documenti, potrà organizzare mostre, convegni e incontri di studio, curare l'edizione di pubblicazioni cartacee e multimediali, istituire premi e concorsi, finanziare borse di studio nonchè studi di fattibilità per un Museo Attivo Olivetti. _____

Il nominato procuratore viene pertanto facoltizzato a sotto-






scrivere l'atto in oggetto; fissare la sede dell'associazione, stabilire la durata e la data di chiusura dell'esercizio finanziario; determinare lo scopo dell'associazione anche con modificazioni ed integrazioni di quanto sopra precisato; approvare lo statuto stabilendo patti e condizioni che riterrà necessarie; determinare e sottoscrivere la quota di partecipazione della "COMPAGNIA DI SAN PAOLO" nell'importo massimo di lire 200.000.000 (duecentomilioni); provvedere alla nomina dell'organo amministrativo determinando poteri ed eventuali compensi; delegare a terzi la facoltà di apportare all'atto costitutivo ed allo statuto le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità per l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica; fare insomma tutto quanto necessario ed opportuno per l'esatto adempimento del presente mandato sicchè mai possa eccepirsi al nominato procuratore carenza od indeterminatezza alcuna di poteri.

Il tutto con promessa "de rato et valido", sotto gli obblighi di legge e da esaurirsi in unico contesto.

Le spese del presente atto sono a carico della "COMPAGNIA DI SAN PAOLO".

Richiesto io notaio ricevo questo atto da me redatto e scritto in parte da me, in parte da persone di mia fiducia ed in parte dattiloscritto da persona pure di mia fiducia su pagine quattro circa di un foglio,

quale atto leggo al comparente che, approvandolo e conferman-



dolo, meco notaio lo sottoscrive.

Pisanni Maria

[Handwritten signature]

20000


10000

20000

5000

144.500

[Handwritten signature]



===== **STATUTO** =====

===== **ASSOCIAZIONE ARCHIVIO STORICO OLIVETTI** =====

Art. 1 - Denominazione e Sede =====

E' costituita l'associazione culturale denominata "Associazione Archivio Storico Olivetti", di seguito l'"Associazione". L'Associazione è retta dalle norme del presente Statuto e dalle vigenti norme in materia. L'Associazione ha sede in Ivrea (TO). =====

Il Consiglio Direttivo può trasferire l'indirizzo della sede all'interno del territorio del medesimo comune di Ivrea (TO). =====


Art. 2 - Finalità =====

L'Associazione, apolitica e aconfessionale, che non ha fini di lucro, ha per scopo il recupero, l'archiviazione del patrimonio documentale, lo studio, la promozione, la valorizzazione e la divulgazione della storia del Gruppo Olivetti, delle sue realizzazioni in campo industriale, urbanistico, culturale e sociale, delle principali figure imprenditoriali della Famiglia Olivetti e dell'esperienza del Movimento di Comunità, in quanto attinenti alla vita del Gruppo, anche in collaborazione con la Fondazione Adriano Olivetti, nonché di qualsiasi altro soggetto, pubblico o privato, persona fisica o giuridica, che in qualunque modo abbia intersecato la storia del Gruppo, per porsi come polo attorno al quale stimolare e aggregare conoscenze, nuove e del passato, che favoriscano iniziative ed esperienze con particolare riguardo al territorio del Canavese. ===

Art. 3 - Oggetto dell'attività =====

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione può: =====

- svolgere attività in campo editoriale, esclusa la pubblicazione di giornali quotidiani e periodici, per la stampa e la vendita di libri, materiali illustrativi e di altri pro-



dotti editoriali, anche a scopo promozionale e pubblicitario, compresi i prodotti di edi-

toria elettronica e quelli in forma di mezzi audiovisivi; =====

- commercializzare libri, cataloghi, fotografie, filmati, audiovisivi, materiali pubblicitari e promozionali e, in genere, prodotti editoriali, telematici o multimediali, esclusi giornali quotidiani e periodici; =====

- organizzare convegni, conferenze, tavole rotonde, rassegne, seminari formativi, mostre e, in genere, manifestazioni di rilevante valore culturale aperte anche al pubblico. =====

L'Associazione può inoltre promuovere e realizzare iniziative e opere in campo archivistico e bibliografico, curare la raccolta e l'esposizione di macchine e prodotti per ufficio realizzati dal Gruppo Olivetti e, in generale, d'opere e oggetti d'interesse storico-scientifico, per la formazione di un patrimonio pubblicamente fruibile. Può altresì istituire premi e concorsi; finanziare borse di studio; partecipare ad altre associazioni o enti aventi scopi analoghi o affini; dare la propria collaborazione ad altre associazioni o enti, pubblici o privati, per lo sviluppo d'iniziativa che s'inquadrino nei suoi fini, mantenendo tuttavia, in tal caso, la sua completa indipendenza nei confronti di tali enti o associazioni; compiere tutti gli atti e tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi natura ritenuti =====

utili e/o necessari alla realizzazione dello scopo associativo. =====

Art. 4 - Durata =====

La durata dell'Associazione è stabilita in trenta anni a decorrere da quello della sua costituzione. Cesserà l'attività e dovrà essere sciolta: (i) nel caso in cui vengano meno tutti i Soci Fondatori; (ii) nel caso in cui venga meno la pluralità dei soci aventi diritto di voto ovvero, quando, restando solo uno dei predetti Soci, non ne sia ricostituita la pluralità nei sei mesi successivi; (iii) per deliberazione =====

dell'Assemblea o per le cause previste dal Codice Civile. =====

Art. 5 - Soci =====

Possono far parte dell'Associazione, come Soci, le persone fisiche, le persone giuridiche, altre Associazioni o Enti Pubblici o Privati, anche senza personalità giuridica, che, condividendone le finalità, ne facciano domanda scritta accompagnata da dichiarazione d'accettazione del presente Statuto. Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui sono accolte. =====

Art. 6 - Categorie di Soci =====

Sono ammesse a far parte dell'Associazione le seguenti categorie di Soci: =====


1) Soci Fondatori: sono coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione e coloro che, condividendone la missione e intendendo partecipare attivamente e stabilmente alla realizzazione dei suoi progetti e delle sue iniziative, chiedono successivamente di associarsi come tali; sono tenuti al versamento delle quote contributive annuali in misura non inferiore a quella per loro fissata dal Consiglio Direttivo; hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. =====

2) Soci Sostenitori: sono coloro che, intendendo sostenere finanziariamente l'Associazione, s'impegnano al versamento delle quote contributive per loro stabilite dal Consiglio Direttivo; hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. =====

Art. 7 - Diritti dei Soci =====

La qualità di Socio comporta la possibilità di frequentare l'Associazione, l'accesso ai servizi comuni, alle manifestazioni, eventi e simili, riservati ai soli Soci. Nel caso di Soci diversi delle persone fisiche i predetti diritti sono riconosciuti alle persone fisiche rappresentanti tali Soci, nel numero e alle condizioni determinati dal Consiglio Direttivo. =====

I Soci Fondatori avendone legittimo interesse, hanno facoltà di pubblicizzare nelle



forme d'uso la loro partecipazione e il loro sostegno all'Associazione e di chiedere al-

l'Associazione di riportare o citare il loro nome su tutto il materiale a stampa, o televisivo, o trasmesso su reti informatiche, o comunque reso pubblico con qualsiasi tecnica, relativo a manifestazioni aperte al pubblico, promosse od organizzate dall'Associazione. =====

Art. 8 - Doveri dei Soci =====

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna i Soci al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. =====

Art. 9 - Recesso ed esclusione dei Soci =====

La qualità di Socio non è trasmissibile. Essa viene meno per estinzione dell'Associazione (per qualsiasi motivo di diritto o di fatto); per recesso o per esclusione. Il recesso volontario è in ogni caso libero; deve essere comunicato al Consiglio Direttivo mediante raccomandata a.r. con preavviso di tre mesi ed ha effetto solo con lo scadere dell'esercizio sociale. =====

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che, in qualsiasi modo, danneggi moralmente o materialmente l'associazione e/o venga a trovarsi in situazione di conflitto d'interessi o d'obiettiva incompatibilità rispetto all'Associazione. L'esclusione può essere altresì deliberata dal Consiglio Direttivo, nei confronti del Socio che contravviene alle norme del presente Statuto o che ritarda nei pagamenti da lui dovuti per oltre un anno. In ogni caso, il recesso o l'esclusione non attribuiscono alcun diritto sul Patrimonio (o Fondo Comune) dell'Associazione e neppure consentono di ripetere i contributi versati; =====

restano fermi tutti gli obblighi già assunti dai Soci prima della data di recesso o di esclusione. =====

Art. 10 - Finanze e Patrimonio =====

Il Patrimonio (o Fondo Comune) dell'Associazione è costituito: =====

- dalle quote associative inizialmente dovute per la loro ammissione dai Soci Fondatori e Sostenitori; =====
- dall'accantonamento degli avanzi di gestione; =====
- da ulteriori versamenti in conto patrimonio effettuati dai Soci, nonché da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di terzi non associati. =====

Le entrate dell'Associazione sono costituite: =====

- dai contributi annuali ordinari dovuti dai Soci Fondatori e Sostenitori; =====
- dai redditi derivanti dall'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 3; ==
- da ogni altra entrata o introito che pervenga all'Associazione. =====


I contributi destinati al Patrimonio e le quote contributive annuali ordinarie devono essere versati nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il ritardo del relativo pagamento comporta l'addebito d'interessi moratori nella vigente misura di legge. ==

Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione, è tenuto al versamento delle quote associative il cui debito è sorto per o nell'esercizio sociale in corso al momento del suo recesso o della sua esclusione e, altresì, al pagamento dell'intero contributo ordinario annuale relativo al medesimo esercizio, nonché al pagamento di qualsiasi altro debito dallo stesso contratto nei confronti dell'Associazione. =====

Art. 11 - Organi dell'Associazione =====

Gli organi dell'Associazione sono: =====

- a) l'Assemblea degli associati; =====
- b) il Consiglio Direttivo, =====
- c) il Presidente e il Vicepresidente; =====



d) il Collegio dei Revisori. =====

Art. 12 - Assemblea =====

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti gli Associati e le sue deliberazioni obbligano gli stessi nell'ambito statutario. Tutti gli Associati hanno diritto a partecipare all'Assemblea personalmente o tramite i propri legali rappresentanti o persone da loro formalmente delegate. Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare per delega scritta anche da un altro associato. Ogni associato può essere portatore di non più di due deleghe. =====

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea =====

L'assemblea ordinaria o straordinaria è convocata, con preavviso di almeno quindici giorni, ridotto a sette giorni in caso d'urgenza, mediante lettera raccomandata a.r. o telegramma o telefax o posta elettronica. La convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora della riunione e il relativo ordine del giorno. In mancanza di tali formalità le assemblee si reputano regolarmente costituite, quando sono presenti tutti gli associati aventi diritto di voto ed i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. L'assemblea è convocata presso le sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia. =====

La partecipazione alle riunioni dell'Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti. =====

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente, o in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, almeno due volte all'anno, entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio in corso ed entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente. =====

In ogni caso la documentazione di bilancio dovrà essere messa a disposizione degli

Associati almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione assembleare. =====

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, o in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un quinto degli associati o di tre componenti del Consiglio Direttivo o della sola Telecom Italia S.p.A. nella sua qualità di Socio Fondatore e fin quando essa mantenga tale sua qualità. La richiesta deve contenere l'indicazione esplicita degli argomenti da iscriversi all'ordine del giorno. =====

Art. 14 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea =====

L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente o rappresentata la maggioranza degli associati. In seconda convocazione (anche nello stesso giorno, con un intervallo di almeno un'ora da quella di prima convocazione) è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli Associati presenti o rappresentati. =====

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno due terzi degli Associati. In seconda convocazione (anche nello stesso giorno, con un intervallo di almeno un'ora da quella di prima convocazione), è validamente costituita quando è presente o rappresentato almeno un terzo degli Associati. =====

Le deliberazioni dell'Assemblea in sede straordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli Associati presenti o rappresentati. Peraltro, le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. =====

In ogni caso, le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria saranno valide solo se as-



sunte con il voto favorevole della maggioranza dei Soci Fondatori presenti o rappre-

sentati. =====

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea. L'Assemblea vota per alzata di mano. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da persona scelta dal Presidente, invitata a fungere da segretario della riunione. I verbali relativi a modifiche statutarie devono essere redatti da un notaio, che funge da segretario. I verbali devono essere trascritti su apposito libro numerato e devono essere sottoscritti dal presidente dell'Assemblee e dal segretario. =====

Art. 15 - Compiti dell'Assemblea =====

L'Assemblea in sede ordinaria: =====

- nomina e revoca il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti; =====
- approva il bilancio consuntivo di esercizio e quello preventivo per l'esercizio successivo; =====
- delibera sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sulle attività da essa svolte o da svolgere nei vari settori di sua competenza; =====
- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario che sia sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo. =====

L'Assemblea in sede straordinaria =====

- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto; =====
- delibera sullo scioglimento della Associazione, nominando i liquidatori, e sulla devoluzione del patrimonio resi duo; =====
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto dalla legge alla sua approvazione. =====

Art. 16 - Consiglio Direttivo =====

Il Consiglio Direttivo è costituito da cinque membri designati come segue: =====

- uno dal Socio Fondazione Adriano Olivetti e uno dal Socio Telecom Italia, quali principali proprietari e depositari dei fondi archivistici dell'Associazione; =====

- uno dal Socio Comune di Ivrea; =====

- i restanti dalla maggioranza degli altri Soci Fondatori e Sostenitori presenti o rappresentati in Assemblea =====


Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi. I componenti del Consiglio sono rieleggibili e restano in carica fino all'Assemblea ordinaria che precede al rinnovo delle cariche sociali. Nel caso in cui, nel corso del periodo di carica vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, purché in numero inferiore alla metà, il Consiglio ha facoltà di procedere per cooptazione all'integrazione del Consiglio. I nominati per cooptazione scadono con quelli già in carica al momento della loro nomina. Se i componenti venuti a mancare siano in numero uguale o superiore alle metà, dovrà essere convocata l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. ===

Il Consiglio Direttivo nomina, fra i suoi componenti, il Presidente ed il Vice Presidente. Il Presidente dovrà avere in ogni caso il formale gradimento di Telecom Italia S.p.A.. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto ad alcun compenso in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. =

Art. 17 - Riunioni del Consiglio Direttivo =====

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia, almeno due volte all'anno, per l'approvazione del progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente e per l'approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio in corso, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria nei termini di cui al precedente articolo 13 (comma 4). =====

Il Consiglio Direttivo si riunisce altresì ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessa-



rio ovvero quando ne sia avanzata formale e motivata richiesta di almeno due componenti. Il Consiglio Direttivo è convocato mediante raccomandata a.r., fax o posta elettronica, con un preavviso di almeno cinque giorni. In caso di urgenze sarà sufficiente un preavviso telefonico di quarantotto ore, con successiva conferma scritta a mezzo fax o posta elettronica. =====

La partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo può avvenire - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti. =====

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; non sono ammesse deleghe. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza anche di questi, dal Consigliere più anziano. Le funzioni di segretario della riunione saranno svolte da un componente del Consiglio designato dal Presidente o da altra persona da lui designata. Alla riunione partecipa il Collegio dei Revisori. =====

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi li presiede. Tuttavia le decisioni del Consiglio concernenti l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri rappresentanti i Soci Fondatori. =====

I verbali delle riunioni del Consiglio sono redatti dal segretario; devono essere trascritti in apposito libro numerato e sottoscritti dal presidente della riunione e dal segretario. =====

Art. 18 - Compiti del Consiglio Direttivo =====

Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione dell'Associazione. In particolare ha il compito di: =====

- nominare il Presidente e il Vice Presidente; =====
- definire e gestire i piani di lavoro annuali; =====
- predisporre i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea; =====
- vigilare sull'osservanza dello Statuto, proponendo all'Assemblea sue eventuali modifiche o integrazioni; =====
- deliberare in materia di regolamenti che si rendessero necessari per l'attività dell'Associazione; =====
- determinare l'entità delle quote di ammissione dei Soci Fondatori e dei Soci Sostenitori; l'entità minima dei contributi annuali ordinari dovuti dai Soci Fondatori, concordando con gli stessi Soci eventuali maggiori quote contributive annuali; le quote contributive annuali ordinarie dovute dai Soci Sostenitori; stabilire i termini e le modalità di pagamento delle quote di ammissione iniziali e delle quote contributive annuali; =====
- procedere all'inizio di ogni esercizio sociale alla revisione degli elenchi degli associati per verificare la sussistenza dei requisiti della loro permanenza nell'Associazione, provvedendo agli opportuni provvedimenti in caso contrario; =====
- deliberare sull'accettazione delle domande di ammissione di nuovi associati; sull'accettazione o rifiuto di erogazioni, donazioni e lasciti di terzi non associati, sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio; =====
- deliberare sui contratti e convenzioni con terzi, qualora di valore eccedente il limite dei poteri attribuiti dal Consiglio Direttivo del Presidente; =====
- deliberare sull'adesione dell'Associazione a istituzioni ed enti pubblici e privati che interessino la sue attività, designando propri rappresentanti da scegliere tra gli associati; =====



- dare parere su ogni oggetto posto al suo esame dal Presidente. =====

Il Consiglio Direttivo può delegare materie di propria competenza al Presidente e, all'occorrenza, al Vice Presidente, fissandone i relativi limiti di poteri e può nominare procuratori. =====

E' facoltà del Consiglio Direttivo istituire un Comitato con funzioni puramente consultive, anche a supporto del Presidente, stabilendone le modalità di funzionamento. I componenti del Comitato non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. =====

Art. 19 - Presidente e Vice Presidente =====

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; sovrintende all'esecuzione dei provvedimenti dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'Associazione nei confronti degli associati e dei terzi. =====

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i suoi poteri e doveri, nei casi d'impossibilità o d'impedimento di quest'ultimo. Nei confronti dei terzi non è necessario fornire la prova dell'impossibilità o dell'impedimento. =====

Art. 20 - Collegio dei Revisori =====

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre (3) membri effettivi e da due (2) supplenti nominati dall'Assemblea, che durano in carica per tre esercizi. L'Assemblea nomina il Presidente. Sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte tra persone estranee all'associazione, avuto riguardo alla loro competenza in materia. ==

Ai Revisori spetta nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo della corretta gestione amministrativa dell'Associazione. Devono tenere apposito libro, numerato dei verbali dei loro interventi ispettivi. Devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente al bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo. =====

Fatta salva diversa determinazione dell'Assemblea, ai Revisori non spetta alcun

compenso per la loro attività, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. =

Art. 21 - Esercizi sociali =====

Ogni esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude pertanto al 31 (trentuno)

dicembre di ogni anno. =====

Art. 22 - Scioglimento e liquidazione =====

In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i

poteri. Il netto risultante dal bilancio finale di liquidazione sarà devoluto in conformità

a quanto delibererà l'Assemblea. =====

Art. 23 - Clausola compromissoria =====

Tutte le controversie tra gli Associati e tra questi e l'Associazione saranno sottopo-

ste alla decisione di un Collegio di tre Proviviri da nominarsi uno da ciascuna parte e

il terzo dai due così nominati e, in difetto di nomina o di accordo, dal Presidente del

Tribunale di Ivrea. I Proviviri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di pro-

cedura; il loro lodo sarà inappellabile. =====

Art. 24 - Rinvio =====

Per tutto quanto non previsto nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, si fa rinvio

alle pertinenti norme di legge e, in particolare, agli articoli 14 e seguenti del Codice

Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano. =====

In originale firmato GRANELLI Andrea Bruno, FARCITO Donatella Notaio Sigillo. ===

Copia conforme all'originale, si
rilascia per uso consentito
dalla legge.

Ivrea, li 01.02.2016.....

